

Codice DB0805

D.D. 14 dicembre 2012, n. 650

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione - Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006 n.152 Parte II, Titolo I - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 - Comune di Fiorano Canavese (TO) - Revisione Generale al P.R.G.C. - L.R. n. 56/1977 - Pratica n. B10605.

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale attraverso l'invio, da parte del Comune di Fiorano Canavese del Documento Tecnico preliminare per espletare la fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale;

Il Comune di Fiorano C.se ha adottato il piano in oggetto nella versione preliminare con D.C.C. n. 2 del 02.02.2010 e conseguentemente svolto la fase di consultazione;

Il Progetto di piano nella versione definitiva è stato adottato con D.C.C. n. 16 del 26.07.2011 e successivamente il Comune ha provveduto all'invio alla Regione della documentazione di piano;

A seguito della ricezione della pratica da parte della Regione è stata indetta una riunione per l'esame congiunto della completezza degli atti, svoltasi presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia in data 06.10.2011. Durante l'incontro i rappresentanti dell'Amministrazione comunale hanno illustrato le previsioni di Piano;

A seguito dell'esame da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio, la pratica è stata ritenuta completa e resa procedibile in data 12.01.2012.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale composto come sopra detto, e ha indetto una riunione in data 14.08.2012 alla presenza del Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Torino della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia;

Ai fini dell'espressione del parere motivato la Relazione dell'Organo Tecnico Regionale allegata alla presente determinazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo centrale dell'Organo

Tecnico Regionale - Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente (nota prot. n. 15109/DB del 05.09.2012, pervenuta in data 07.09.2012) – e del Settore Agricoltura sostenibile e Infrastrutture irrigue della Direzione Agricoltura (nota prot. n. 21415/DB11.21 del 19.09.2012, pervenuta in data 20.09.2012);

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità proponente debba apportare modifiche e/o integrazioni al Piano;

Ritenuto necessario che l'Autorità proponente faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

Per le motivazioni di cui alla premessa

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;
3. di trasmettere al Comune di Fiorano Canavese e al Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Torino copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano;
6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Margherita Bianco

Allegato



Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzioneB08@regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi
valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it

Allegato

Prot. n. int. 1187/DB08.05 del 13.12.2012

Rif. nota prot. n. 1824/DB08.17 Ver del 18.01.2012, prot. int. n. 50 del 19.01.2012

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di VALUTAZIONE

Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, Parte II - DGR 9.06.2008 n.12- 8931

FIORANO CANAVESE (TO)

Revisione Generale al PRGC

L.R. n. 56/77 - Pratica n. B10605

Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Revisione Generale al PRGC del Comune di Fiorano Canavese.

La Regione, in quanto amministrazione competente all'approvazione del piano, svolge le sue funzioni di autorità preposta alla VAS tramite l'Organo Tecnico regionale (di seguito anche OTR), istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 *Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*, disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale: tra le autorità competenti in materia ambientale consultate in merito al Documento Tecnico preliminare si sono espresse la Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale, Arpa Piemonte – Dipartimento provinciale di Torino, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.

L'Organo tecnico regionale per VAS ha inviato il proprio contributo di Specificazione con nota prot. n. 5529/DB08.05 in data 09.02.2011.

Il Comune di Fiorano Canavese ha adottato il piano nella versione preliminare con D.C.C. n. 2 del 02.02.2010 e ha acquisito i pareri dei soggetti con competenza ambientale di seguito elencati:

- Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto ambientale;
- Arpa Piemonte – Dipartimento provinciale di Torino.

Il Progetto di piano nella versione definitiva è stato adottato con D.C.C. n. 16 del 26.07.2011 e successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione di piano alla Regione, ove è pervenuta in data 12.08.2011.

A seguito della ricezione della pratica da parte della Regione è stata indetta una riunione per l'esame congiunto della completezza degli atti, svoltasi presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia in data 06.10.2011. Durante l'incontro i rappresentanti dell'Amministrazione comunale hanno illustrato le previsioni di Piano.

La pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 12.01.2012.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale composto come sopra detto, e ha indetto una riunione in data 14.08.2012 alla presenza del Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Torino. Tale incontro è stato preceduto da un sopralluogo svoltosi in data 27.06.2012.

A seguito di valutazioni sulle proposte di piano l'Organo Tecnico regionale ha ritenuto necessario consultare la Direzione Agricoltura, cui è stato richiesto un parere con nota prot. n. 28726/DB0805 del 31.08.2012.

La relazione istruttoria dell'OTR è pertanto integrata dal contributo della Direzione Agricoltura – Settore Agricoltura sostenibile e Infrastrutture irrigue (nota prot. n. 21415/DB11.21 del 19.09.2012, pervenuta in data 20.09.2012) depositato agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Valutazione di Piani e Programmi.

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (nota prot. n. 15109/DB del 05.09.2012, pervenuta in data 07.09.2012), elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati.

2. SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO CON EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Il territorio del Comune di Fiorano Canavese ha una superficie complessiva pari a 434,6 ettari, che per due terzi presenta morfologia pianeggiante, mentre per la restante parte è costituita da rilievi collinari localizzati nella porzione occidentale del territorio comunale.

Il territorio agricolo di pianura è caratterizzato dalla presenza di seminativi (principalmente coltivati a mais), prati e, in misura minore, pioppicoltura specializzata. La porzione collinare è boscata, con limitate superfici residue a vigneto.

Dall'esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:50.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010), emerge che il territorio di pianura del Comune di Fiorano Canavese è caratterizzato dalla presenza di suoli che rientrano in prima, in seconda ed in terza classe di capacità d'uso dei suoli.

Dalla Relazione illustrativa (di seguito anche RI) e dal Rapporto Ambientale (di seguito anche RA) emergono i principali obiettivi e azioni della Revisione Generale, di seguito riportati, che potrebbero avere effetti rilevanti in relazione alle peculiarità ambientali che caratterizzano il territorio comunale:

- ridefinire la normativa relativa al centro storico;
- reperire nuove aree residenziali di completamento (per un totale di 15.001 mq) e di nuovo impianto soggette a P.E.C. (per un totale di 29.746 mq) per soddisfare la richiesta di insediamento;
- precisare il nuovo assetto delle aree per servizi a livello comunale e reperire nuove aree per parcheggi;
- confermare le aree produttive attualmente occupate, con un ampliamento di 13.365 mq per l'area a nord dell'abitato;
- rivedere le Norme di Attuazione e aggiornare gli atti grafici su base informatizzata.

Come anche descritto nel RA, tutti gli interventi residenziali e produttivi del Piano sono previsti all'interno degli argini realizzati in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio comunale a causa delle esondazioni del fiume Dora Baltea (che lambisce il confine est del territorio e scorre sui comuni contermini); tali argini avvolgono completamente le aree da salvaguardare dal punto di vista idrogeologico e determinano l'effettiva separazione delle aree urbanizzate, o comunque prossime a queste, dalle aree agricole pianeggianti e collinari.

3. ASPETTI METODOLOGICI

3.1 Corrispondenza con all. VI del D.Lgs. 152/2006 e completezza della documentazione trasmessa

La documentazione pervenuta relativa all'adozione del Progetto Definitivo della Revisione al PRG comprende il Rapporto Ambientale, caratterizzato dalla presenza, in linea generale, degli elementi richiesti dal D.Lgs. 152/2006. Pur condividendosi l'impostazione del documento ed anche il livello di dettaglio di alcune sue parti, si rileva tuttavia che in alcune sezioni il testo risulta caratterizzato da ripetizioni, in particolare relativamente alle schede F

e schede G, che rendono in alcuni casi difficoltosa l'individuazione degli elementi di principale interesse ai fini della valutazione.

Il Rapporto Ambientale è comprensivo del Programma di Monitoraggio ed è accompagnato dalla relazione che descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano, che funge da supporto per la stesura della Dichiarazione di Sintesi da parte dell'Autorità Competente.

Si ritiene invece che il capitolo del RA intitolato "J. Sintesi non tecnica" non rispetti pienamente quanto richiesto dalla lettera i) dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006, in quanto risulta una sorta di "elenco" dei contenuti descritti nei vari capitoli del RA anziché una vera e propria sintesi divulgativa dei contenuti del RA comprensibile anche da parte del pubblico.

3.2 Analisi di coerenza interna ed esterna

Per quanto riguarda la coerenza interna, la tabella relativa agli "obiettivi di sostenibilità" (paragrafo A1.2 del RA) mette in relazione gli obiettivi ambientali con gli indicatori e con una prima individuazione sintetica delle azioni del PRG e degli impatti e degli interventi di mitigazione prevedibili; risultano tuttavia ancora presenti obiettivi e indicatori che non trovano rispondenza nelle Norme di Attuazione (es. sistemi di gestione ambientale), con le misure di mitigazione ambientale previste nel paragrafo G del Rapporto Ambientale e con gli indicatori previsti per il Monitoraggio.

Nel RA l'analisi di coerenza esterna è effettuata con il PTR, il PTC della Provincia di Torino, il PPR, e con i Piani Regolatori dei Comuni contermini.

Relativamente alla *coerenza con il nuovo PTR*, si osserva che le espansioni urbanistiche proposte dalla Revisione Generale in esame localizzate nelle aree agricole con suoli di seconda classe di capacità d'uso paiono in contrasto con gli artt. 24 e 26, che individuano come obiettivi prioritari del PTR la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura, nonché la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo.

In particolare, l'art. 26 definisce che, nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (tra cui quelli ricadenti in I e II classe di capacità d'uso dei suoli), le politiche e le azioni devono essere volte a garantire la permanenza ed il potenziamento delle attività agricole, a valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio rurale, a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, a valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, a favorire il turismo rurale e la diversificazione dell'economia rurale.

Le "Direttive" di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano che in tali territori *"le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse"* e che *"la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso"*.

Un'analoga mancanza di coerenza si rileva anche rispetto all'art. 31 del PTR che riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per la quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo consumo e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo. Tale articolo, tra gli indirizzi del Piano, ribadisce la necessità di una riduzione e di un miglioramento dell'occupazione di suolo attraverso politiche che favoriscano lo sviluppo interno degli insediamenti, recuperando le aree dismesse e riducendo all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione. Il comma 9, tra le direttive,

specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, *“le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente”*.

Dall'esame del documento “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte” (<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>), che riporta i dati, suddivisi per Province, delle superfici relative al consumo di suolo complessivo per ogni Comune, le previsioni urbanistiche previste dalla Revisione generale proposta paiono però superare la soglia del 3%.

In generale, con riferimento agli articoli 24, 26 e 31 del PTR, si ritiene che gli indirizzi e le direttive in essi esplicitati non siano stati correttamente considerati e valutati nella predisposizione della Revisione generale proposta e del Rapporto Ambientale che la accompagna.

3.3 Valutazione alternative

Nel RA e nella RI si dichiara che non è possibile definire alternative praticabili alle previsioni di Piano, sia a causa dei vincoli ai quali è soggetta gran parte del territorio comunale (vincoli idrogeologici, ambientali, stradali), sia a causa della propensione degli operatori locali dopo il “lungo periodo di stasi” dovuto ai gravi eventi alluvionali del 1993 e del 2000, sia in virtù della valenza “strategica” della Revisione, tesa a definire un quadro “di sviluppo definitivo e totalizzante”, in quanto volta a “definire un assetto insediativo che sarà quantitativamente e qualitativamente esteso su buona parte del territorio residuo disponibile al di fuori dei vincoli sopraccitati”.

A tal proposito, oltre a quanto previsto dalla stessa legge urbanistica regionale, che indica un periodo di riferimento pari a 10 anni per la revisione periodica del PRG, si sottolinea in linea generale l'incoerenza dell'orientamento della presente Revisione con i principi stessi dello sviluppo sostenibile, che “consegna” anche alle generazioni future la possibilità di usufruire delle risorse naturali e quindi di pianificare e programmare le scelte territoriali nel lungo periodo. Al contrario, la Revisione di Piano si pone come obiettivo quello di operare scelte definitive, decidendo di destinare parte delle aree libere ad un uso, quello residenziale, che, anche se potenzialmente ed apparentemente meno impattante di altre, causa comunque effetti ambientali negativi irreversibili e non mitigabili (in primis il consumo di suolo).

La sola analisi dello scenario in assenza di attuazione del Piano non consente inoltre di valutare il processo che ha portato alla formulazione della Revisione Generale proposta, con particolare riferimento alle opzioni scartate e per le quali sarebbe stato necessario fornire adeguata motivazione.

Per quanto riguarda la componente ambientale “suolo”, si rileva che il Rapporto Ambientale allegato alla proposta di Revisione Generale al PRGC non ha preso in esame la tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli, mentre sarebbe stato opportuno valutare le possibili opzioni alternative di localizzazione delle diverse previsioni al fine di allocarle nelle aree con suoli di minor pregio agronomico (suoli di terza e quarta classe).

3.4 Misure di mitigazione e compensazione

Il paragrafo G del Rapporto Ambientale individua le misure di mitigazione e compensazione per impedire e ridurre gli effetti ambientali negativi del Piano, in stretto raccordo con il paragrafo F relativo ai possibili impatti significativi sull'ambiente. Condividendo sia l'impostazione del paragrafo sia il dettaglio delle misure che il Piano si propone di realizzare ed anche la relazione esplicitata tra le misure scelte e gli articoli delle NdA che le prevedono, si ricorda e si segnala che:

- le *misure di mitigazione* sono connesse alle specifiche pressioni rappresentate dalle azioni di Piano, mentre le *misure di compensazione* ambientale sono relative a quegli effetti ambientali irreversibili che non possono essere oggetto di mitigazione;
- relativamente ad alcune azioni di mitigazione (ad esempio all'interno della scheda G2.2, lettere a e b, sulla perdita di vegetazione) non è specificato se esse siano recepite nelle NdA (e in quali articoli) o in altri Documenti (es. Piani di sicurezza, come previsto per le azioni mitigative relative alla scheda G2.1 sulle modificazioni morfologiche o alla scheda G2.3 sul disturbo alla fauna);
- è opportuno che l'art. 67 delle NdA ("aree di nuovo impianto – Rn"), relativamente all'area Rn3 per la quale sono previste adeguate misure di tutela della valenza naturalistica dell'ambito interessato, definisca correttamente tali misure come opere di "*mitigazione*" anziché di "*compensazione*" come invece riportato nel testo stesso;
- è necessario individuare misure di compensazione ambientale relativamente agli effetti negativi irreversibili dovuti alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano, in particolare in riferimento al consumo di suolo (il cambiamento di destinazione d'uso da agricolo a produttivo, commerciale e residenziale comporta l'impermeabilizzazione di ampie porzioni di territorio), nonché alla "sostenibilità energetica e gas serra", così come definito dal RA nella "Scheda sinottica degli interventi".

Le compensazioni proposte nel Rapporto Ambientale non contengono indicazioni circa le eventuali azioni da perseguire per compensare le inevitabili perdite di produzione agricola derivanti dall'attuazione delle previsioni di piano. A tale proposito si evidenzia nel RA la mancanza di dati in ordine alla quantificazione delle perdite di produzione agricola e del mancato profitto aziendale (anche a livello di previsione).

Rispetto al consumo di suolo, le uniche compensazioni idonee, che non sempre possono essere applicate, possono consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali invece si prevede la trasformazione.

E' necessario inoltre che le compensazioni ambientali siano prioritariamente orientate al rafforzamento e al miglioramento della rete ecologica e che incrementino la biodiversità anche in porzioni di territorio non limitrofe alle previsioni (a titolo di esempio, opere di miglioramento boschivo, lotta alle infestanti, salvaguardia e tutela della flora autoctona, difesa e regimazione idraulico-idrogeologica, avvalendosi preferibilmente di tecniche ascrivibili all'ingegneria naturalistica);

- relativamente agli impatti sulle componenti produttive del comparto agricolo e sui caratteri paesaggistici del territorio rurale, sono possibili interventi di mitigazione, che dovranno essere proporzionati agli impatti generati dagli interventi previsti dalla

Revisione Generale, coerenti con la tipologia di impatto e con il contesto territoriale ed ambientale interferito;

- in merito alle problematiche legate alla componente acque, poiché le previsioni urbanistiche individuate dalla Revisione Generale proposta andranno ad inserirsi in un contesto agricolo irriguo, ne dovrà essere mantenuta e garantita non solo la perfetta funzionalità idraulica, ma anche la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. Tutti gli eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori.
Considerato il contesto ambientale e territoriale esistente, le aree agricole circostanti risultano essere particolarmente esposte ad eventuali rischi di inquinamento. Oltre agli aspetti qualitativi delle acque smaltite occorrerà anche tenere in debita considerazione l'aspetto quantitativo dello smaltimento delle acque meteoriche che deriveranno dai deflussi dalle aree impermeabilizzate. La gestione dello smaltimento delle acque, sia dal punto di qualitativo che quantitativo, dovrà essere chiaramente normata nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC;
- dovranno essere individuate misure di mitigazione per ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna a seguito della realizzazione di edifici con facciate a vetrate trasparenti, in particolare rispetto alla previsione relativa alle aree produttive/terziario. Tale modalità costruttiva, infatti, risulta essere la prima causa di mortalità sull'avifauna, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Le Norme tecniche di attuazione del PRGC dovranno quindi contenere specifiche norme per la progettazione degli edifici che prescrivano l'utilizzo di punti, reticoli e linee che, se collocate sulle vetrate nel modo corretto, rappresentano una soluzione molto efficace per evitare gli impatti; oltre alla marcatura delle vetrate, è possibile il ricorso a superfici inclinate e bombate (lucernari, tettoie, piastrelle) e a superfici traslucide o mattonelle in vetro. A tale proposito si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf;
- per quanto attiene alle misure di compensazione degli interventi che potrebbero interferire con aree a bosco:
 - l'individuazione delle aree boschive deve fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dal D.Lgs. 227/01 e s.m.i art. 4 e dalla L.R. 4/09 e s.m.i, artt. 3 e 19, ed è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore;
 - le misure di compensazione previste dalle precitate norme nazionali e regionali, dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04;
 - qualora i terreni boscati, interferiti dalle nuove previsioni, ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, la cauzione e le compensazioni previste dalla L.R. 45/89 artt. 8 e 9 sono da considerarsi integrative e non sostitutive di quanto previsto dalle citate normative paesaggistiche e vanno quindi applicate di conseguenza;
 - le misure di compensazione paesaggistica e ambientale sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale (D.Lgs 227/01 e L.R. 04/09) e sono stabilite in sede di

rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.

- per quanto concerne le aree a parcheggio, oltre alla necessità di garantire una minima soglia di permeabilità come indicato all'art. 53bis, c.1, si ritiene opportuno prevedere ulteriori prescrizioni, in relazione al contesto in cui saranno localizzate, volte ad assicurare scelte progettuali attente alle soluzioni planimetriche, alla disposizione dei singoli posti auto, all'utilizzo della vegetazione quale elemento di mitigazione e raccordo visivo con il paesaggio limitrofo, alla scelta di eventuali elementi di arredo urbano;
- dovranno essere previste specifiche norme per lo studio e la progettazione dell'inserimento paesaggistico degli interventi come illustrato al successivo paragrafo 4.6. *Paesaggio*.

3.6 Piano di monitoraggio

Come anche segnalato in fase di specificazione e relativamente al capitolo I del RA, si raccomanda di verificare l'elenco degli indicatori selezionati evitando indici non inerenti il Piano oppure non definiti in maniera chiara ed univoca (ad esempio "studi e ricerche in campo ambientale", "innovazione e ricerca", "numero di incidenti rilevanti"). Risulta inoltre opportuno aggiungere, alla lista già individuata, indicatori inerenti i seguenti aspetti:

- valutazione dell'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione ambientale;
- *biodiversità* (es. variazione della copertura boscata, variazione di superfici naturali...);
- misurazione del *consumo di suolo*, della *frammentazione ambientale* del territorio comunale e della *dispersione dell'urbanizzato* mediante gli indici illustrati nelle tabelle che seguono.

Tali indici fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che dovrà garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

Gli indicatori suggeriti possono costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di diversi strumenti urbanistici.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla già citata pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", disponibile all'indirizzo web:

<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
$CSU = (Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici,

Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)⁴	
CSP = (Sp/Str)x100	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità

rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe. Per la quantificazione del consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d'uso dei suoli si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm).

	d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I , CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)
--	---

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = $[(\text{Sud} + \text{Sur}) / \text{Su}] * 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁵ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁶ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li / Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

- *percezione del paesaggio*: può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica. A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁶ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

Una volta individuato il set definitivo degli indicatori, il Programma di monitoraggio potrà inoltre avvalersi di tabelle e schemi quali quelle descritte nel capitolo A1.2 del RA al fine di correlare l'indicatore selezionato, oltre che con gli impatti (positivi e negativi) che si intende misurare, anche con gli obiettivi, le azioni e le norme del Piano.

I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi, con cadenza annuale o al massimo biennale, alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriale ed Edilizia, Settore Valutazione di Piani e Programmi.

4. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

4.1 Sintesi puntuale delle criticità

Dal momento che il processo di VAS ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile, analizzando, fin dalla fase preparatoria del Piano, gli effetti ambientali significativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle previsioni e ricercando alternative o misure di compensazione e mitigazione efficaci, la tabella che segue sintetizza le scelte (identificate dalle sigle delle tavole 3 e 3bis) maggiormente critiche dal punto di vista ambientale e paesaggistico, specificando se esse richiedano revisioni valutative o se possano essere mitigabili con opportune misure normative e/o progettuali. Tutte le criticità elencate in tabella saranno ampiamente illustrate in calce alla tabella e nei successivi punti in cui è articolata la parte 4 del presente contributo (paragrafi 4.2 – 4.6).

Nel caso in cui esse comportino revisioni valutative, si ritiene necessario, nelle successive fasi di definizione del Piano, un ripensamento, mediante l'approfondimento delle analisi di carattere ambientale, delle previsioni, prendendone in considerazione l'eliminazione, la rilocalizzazione in ambito più idoneo o eventualmente la rimodulazione/riduzione dell'estensione superficiale/articolazione planimetrica. Tali considerazioni sono ulteriormente rafforzate quando alle criticità che richiedono revisioni valutative si sommano quelle mitigabili.

Se le criticità e sensibilità emerse sono indicate esclusivamente come mitigabili, è necessario invece approfondire alcune valutazioni svolte nel RA al fine di integrare l'apparato normativo del Piano con prescrizioni di carattere compensativo, mitigativo e/o progettuale volte a ridurre gli effetti ambientali delle previsioni proposte.

Tabella di sintesi delle criticità

Area ^[1]	Destinazione d'uso prevista/confermata	Criticità/Sensibilità che richiedono revisioni valutative	Criticità/Sensibilità mitigabili a livello normativo e progettuale
Rn1	residenziale	sfrangiamento in area libera con conseguente frammentazione paesaggistica e ambientale consumo di suolo ad elevata capacità d'uso (seconda classe)	accostamento critico ad aree Vp
Rn2	residenziale	sfrangiamento in area libera consumo di suolo ad elevata capacità d'uso (seconda classe)	accostamento critico ad aree Vp
Rn3	residenziale	nuovo fronte di urbanizzazione con conseguente frammentazione paesaggistica e ambientale innesco di crescita arteriale consumo di suolo ad elevata capacità d'uso (seconda classe)	accostamento critico ad ambiti produttivi
Rc4	residenziale	sfrangiamento in area libera consumo di suolo ad elevata capacità d'uso (seconda classe)	interferenza rete irrigua (Rio Rialass)
Rc5	residenziale	sfrangiamento in area libera consumo di suolo ad elevata capacità d'uso (seconda classe)	interferenza rete irrigua (Rio Rialass)
Pc1	produttiva	consumo di suolo ad elevata capacità d'uso (seconda classe)	prossimità boschi umidi

Più nel dettaglio, con riferimento ad aspetti e temi di ordine ambientale e paesaggistico, si specifica quanto segue in merito alle aree elencate in tabella ed agli ambiti Vp.

Area Rn3

L'intervento maggiormente critico dal punto di vista ambientale risulta la nuova previsione residenziale Rn3 che è situata esternamente all'attuale confine dell'abitato consolidato definito dalla viabilità esistente (via Lessolo e via Giacosa) e ne comporta la progressiva espansione in brani di territorio non ancora intaccati da processi di dispersione insediativa. La sua attuazione potrebbe innescare lo sviluppo di nuovo tessuto costruito e incrementare il consumo di suolo in un contesto paesaggistico ancora sufficientemente integro, con conseguente frammentazione paesaggistica ed ambientale del territorio mediante l'interruzione della continuità visiva ed ecologica delle superfici agricole.

Come lo stesso RA afferma, l'intervento proposto "si pone su una nuova direttrice che è stata scelta per la sua posizione sicura dal punto di vista geologico-idraulico". Anche se l'area risulta localizzata all'interno degli argini che delimitano il centro abitato, la scelta contrasta con l'obiettivo di contenimento del consumo di suolo e della diffusione urbana che caratterizza la pianificazione regionale e provinciale, in quanto l'ambito costituirebbe un nuovo fronte di urbanizzazione su suolo libero e lungo gli assi stradali. Tale scelta risulta

[1] Le sigle delle aree corrispondono a quelle utilizzate negli elaborati 3 e 3bis.

essere incoerente anche con lo stesso obiettivo di contenimento del consumo di suolo della Revisione in oggetto, con l'azione "Definizione delle aree strettamente necessarie all'edificazione negli ambiti compromessi o comunque interclusi da edificazione esistente" (paragrafo A.1.2 del RA) e con l'affermazione del paragrafo A6.2 del RA relativamente alla coerenza esterna con il PTC, nel quale si dichiara che il PRG "non crea direttrici di espansione occupanti terreni di buona qualità agricola (...)". La previsione sarebbe inoltre collocata tra l'area produttiva del Comune di Fiorano Canavese e la ben più ampia area produttiva nel Comune di Lessolo.

Area Rn1

La nuova area residenziale Rn1 è prevista su un'area agricola libera e, con le limitrofe aree di verde privato "Vp" (per le quali l'art. 65 delle Nda prevede che il 20% del suolo possa essere oggetto di pavimentazione o costruzione di accessi e parcheggi nonché di edifici accessori al servizio di orti e giardini), le aree Rn2 e Rc3 e l'eventuale nuovo impianto di residenza rurale che l'art. 75 rende possibile nell'ambito Ai, sembra prefigurare un nuovo futuro fronte di espansione che si spinge fino ad occupare interamente la zona di territorio delimitata dagli argini.

Aree Rc4 e Rc5

Gli ambiti Rc4 e Rc5, con l'area Vp che la circonda, traslano i margini urbani, determinandone un avanzamento verso aree rurali interessate dal Rio Rialass e configurando una nuova "porta urbana" dalla via Loranzé.

Qualora confermata la previsione dovrà pertanto mettere in atto una serie di attenzioni finalizzate a garantire un'elevata qualità tipologica e morfologica del nuovo tessuto edificato, oltre ad un corretto inserimento paesaggistico, sia in relazione al concentrico cui dà accesso, sia rispetto al contesto di valenza naturalistica (ambiti a prato nella limitrofa zona pianeggiante, palestra di roccia ed aree agricole di tutela ambientale e di interesse storico-etnografico sui rilievi collinari).

Area Pc1

Per quanto esso risulti contiguo alle attività produttive preesistenti, l'ampliamento dell'area produttiva Pc1 situata a Nord dell'abitato è localizzato in prossimità sia all'area di verde urbano attrezzato sia all'area agricola AT di tutela ambientale, area caratterizzata da un'ampia superficie forestale (alneti - ambito inserito nella Banca dati regionale delle zone umide piemontesi per la presenza di boschi umidi) già oggetto di tagli di vegetazione arborea funzionali alla realizzazione del canale scolmatore del Riolasso (progetto presentato per la fase di verifica di VIA – codice 24/VER/09).

Aree Vp

Si richiede di rivedere la previsione delle ampie "aree di verde privato (Vp)" individuate in ambito agricolo su terreni di seconda classe di capacità d'uso trasformandola in "aree agricole di tutela ambientale (AT)", in quanto le Norme Tecniche di Attuazione relative a tale classe di destinazione tutelano in maniera più appropriata da fenomeni di consumo e di impermeabilizzazione i suoli ad elevata capacità d'uso.

Si sottolinea infine che:

- il Comune di Fiorano è interessato dal progetto di risanamento del comprensorio a sud-ovest di Ivrea attraverso la realizzazione di un impianto di depurazione

centralizzato e rete consortile da localizzarsi sul territorio comunale di Ivrea (progetto presentato per la fase di verifica di VIA - cod. 14/VER/2011), il quale prevede la dismissione di impianti minori, tra i quali il depuratore situato in prossimità del cimitero verso il comune di Lorzè, la cui superficie sarà oggetto di conseguente ripristino ambientale;

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2) prevede, sul territorio comunale di Fiorano Canavese, la realizzazione di un intervento di viabilità ("Collegamento Pedemontana – sp. 69", progetto n.8) che non è presente tra le previsioni della Revisione generale in oggetto. Si rimanda quindi ai soggetti competenti l'approfondimento degli aspetti inerenti tale previsione.

4.2 Suolo

Suolo come risorsa ecologico-ambientale

Nel RA si nota una sottostima della problematica relativa al *consumo di suolo*. Ad esempio, nel paragrafo F del RA sui possibili impatti significativi sull'ambiente, non è considerato il "consumo di suolo", impatto negativo che non può essere ricondotto esclusivamente alla "modificazione morfologica del suolo" (scheda F2.1) e alla "perdita di vegetazione" (scheda F2.2) o alla "perdita di biodiversità" (scheda F2.3); in ogni caso, l'occupazione di suolo libero rappresenta un effetto negativo di tipo irreversibile e non mitigabile, ma esclusivamente compensabile, almeno in linea teorica. Si ricorda che le principali funzioni ecologico-ambientali del suolo, risorsa non rinnovabile, consistono nel mantenimento della biodiversità e della continuità ecologica anche in ambito urbano, nell'effetto filtro e tampone nei confronti degli inquinanti, nel mantenimento degli equilibri idrogeologici, nella regolazione del microclima e mitigazione dei cambiamenti climatici. Al contrario, l'impermeabilizzazione di suolo produce numerosi effetti ambientali negativi, tra i quali: perdita di biodiversità, frammentazione del territorio con conseguente riduzione della continuità ecologica anche in ambito urbano, perdita di produttività agricola.

Anche alla luce di tali considerazioni e delle osservazioni al precedente paragrafo 3.3. *Valutazione alternative* relativamente alla tendenza della presente Revisione a pianificare tutte le aree del territorio al di fuori dei vincoli ambientali ed antropici esistenti, si chiede di verificare le stime descritte nella Relazione Illustrativa a proposito della propensione all'insediamento nel territorio comunale nell'ultimo ventennio. La RI stima infatti un incremento reale di popolazione residente pari a circa il 6% dal 1991 (837 abitanti residenti) al 2008 (885 ab), incremento considerato riferito agli interventi intrapresi negli otto anni precedenti al 1993. Tuttavia, secondo i dati Istat, al gennaio 2011 i residenti nel Comune di Fiorano Canavese risultano pari a 859, dato che farebbe scendere la percentuale di incremento stimata nella RI a meno del 3%. Nonostante le motivazioni descritte nell'analisi demografica della RI, l'insediabilità prevista dal Piano e pari a 458 unità di incremento complessivo (+50% circa rispetto all'attuale) di cui 119 nelle aree di nuovo impianto e completamento (+13,45%), sembra essere effettivamente sovrastimata. Si ricorda, a questo proposito, che un'accentuata discrasia tra gli andamenti demografici effettivamente registrati e previsioni insediative manifestamente illogiche ha anche condotto all'annullamento di strumenti urbanistici (vedi. p.es. sentenza del TAR Lombardia 951/2011, del 28.06.2011).

Suolo agricolo di pregio

Al fine di valutare l'incidenza delle previsioni urbanistiche indicate nella Revisione generale proposta sulle aree agricole irrigue e sui suoli ad elevata capacità d'uso, le previsioni di Piano sono state confrontate con le informazioni relative alla capacità d'uso dei suoli (versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000, consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm) ed alle infrastrutture ed aree irrigue (consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/).

A seguito di tali analisi, si rileva che tutte le espansioni urbanistiche di nuova previsione, nonché parte di quelle già inserite nel Piano vigente, ma non ancora attuate e riconfermate dalla Revisione Generale ricadono su suoli di seconda classe di capacità d'uso e, almeno in parte, su terreni agricoli irrigui ancorché non serviti da infrastrutture consortili.

Il principale aspetto di criticità delle previsioni della Revisione Generale proposta consiste nell'individuazione di nuove aree di espansione dell'urbanizzato (residenziale, produttivo/terziario) nell'ambito di terreni agricoli ad elevata capacità d'uso del suolo a fronte di superfici la cui trasformazione da agricolo ad altri usi era già stata indicata nel Piano vigente e che non sono ancora state attuate.

Alcuni ambiti di espansione, inoltre, non risultano contigui al tessuto urbano esistente e andranno a incidere su porzioni del territorio comunale che, allo stato di fatto, sono ancora abbastanza integre e destinate all'agricoltura.

Il consumo di suoli ad elevata capacità d'uso produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

In Piemonte nel 1991 il suolo disponibile all'uso agricolo rientrante nelle prime tre classi di capacità d'uso era pari a circa 770.000 ettari, ma di questi solo il 13% risultava non avere alcuna limitazione all'utilizzo agricolo, anche in quanto avente giacitura pianeggiante. Nel periodo compreso tra il 1991 e il 2005 sono stati consumati oltre 14.000 ettari di suolo fertile. Il suolo fertile pianeggiante è una risorsa limitata e preziosa che deve essere oggetto di un'attenta pianificazione.

L'ingente consumo di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porre un freno al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo. Tale consapevolezza, che attraversa fortemente anche il territorio piemontese ai diversi livelli, deve però tradursi in atti concreti volti alla conservazione di questa risorsa ambientale fondamentale e alla valorizzazione del suo utilizzo primario, soprattutto nei contesti in cui i terreni sono particolarmente fertili e in cui si localizzano produzioni agricole ed agroalimentari di pregio.

A questo proposito, si sottolinea che già il Piano Territoriale Regionale del 1997 relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla prima e seconda classe di capacità d'uso, evidenziava che *“le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli”*.

Il nuovo PTR (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26), in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda

classe di capacità d'uso dei suoli. Il comma 2 dell'art. 26 precisa che la tutela si applica anche ai territori ricadenti in terza classe di capacità d'uso dei suoli, qualora i territori in prima classe siano assenti o inferiori al 10% del territorio comunale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte relativamente al consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso, viste le superfici interessate dalle nuove espansioni residenziali e produttive, la cui quantificazione pare essere superiore a quanto fissato dalle direttive dell'art. 31 del PTR, e vista la tipologia degli interventi previsti che risulta essere in contrasto con le direttive dell'art. 26 del PTR, per quanto riguarda la componente agricola, gli interventi previsti dalla Revisione Generale al PRGC non possono essere considerati ambientalmente sostenibili e compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione del territorio rurale che la Regione persegue.

Tale valutazione potrà cambiare qualora non vengano confermate tutte le previsioni di espansione dell'edificato in misura tale da rientrare entro i limiti fissati dall'art. 31 del PTR. Per il calcolo del consumo di suolo, che si richiede al Comune di effettuare nelle successive fasi di definizione del Piano, si rimanda al glossario dell'elaborato "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte".

4.3 Risorse idriche

In materia di *risorse idriche*, il Rapporto Ambientale dichiara che non sono presenti vincoli ambientali relativi ad opere di presa. Anche se sul territorio comunale non insistono opere relative a *captazioni idropotabili*, tuttavia il Comune è interessato dalla presenza delle aree di salvaguardia dei pozzi situati sul territorio del Comune di Ivrea in loc. Darola. Poiché tali captazioni non sono state ridefinite ai sensi del regolamento regionale 15/R del 2006 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", le stesse aree di salvaguardia restano definite con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale vigente (art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006), che prevede una zona di tutela assoluta (corrispondente ad una circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione) ed una zona di rispetto (corrispondente ad una circonferenza di raggio di 200 metri, con centro nel punto di captazione). La cartografia dei vincoli relativa alla Revisione in oggetto dovrà quindi essere integrata con le aree di salvaguardia come sopra specificato.

Per quanto concerne l'*impatto agricolo sulla risorsa idrica*, si ricorda che le aree interessate dagli interventi risultano *zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola - ZVN* (reg. reg. 9/R del 2002, 2/R del 2004 e 12/R del 2007, Piano di Tutela delle Acque del 2006) e *zone vulnerabili ai fitosanitari di origine agricola - ZVF* (D.C.R. n. 287-20269 del 17 giugno 2003, applicabile anche alle attività extra-agricole, ai sensi del DPR 290/2001 e circolare regionale del 29 aprile 2004 prot. n. 4035/24.00), nonché da *soggiacenza della falda acquifera* compresa tra 0-5 metri rispetto al piano campagna; si condivide quindi la norma di piano che prevede che "la nuova edificazione dovrà essere in accordo con la normativa di contenuto geotecnico che non prevederà locali interrati e preferibilmente con rialzi del piano di campagna al di sopra di un franco di quota minima di sicurezza (...)".

4.4 Elettromagnetismo

In materia di *elettromagnetismo*, si invita a correggere l'art. 43 comma c delle NdA (relativo

agli impianti a bassa frequenza) sostituendo il citato “DPCM 29.05.2009” con il riferimento corretto “DM 29.05.2008”.

Si propone inoltre di aggiungere alle NdA un articolo riguardante anche gli impianti ad alta frequenza (impianti RTV, stazioni radio base SRB, ecc.), il quale disponga che gli interventi da effettuare per installare gli impianti ad alta frequenza devono essere sempre compatibili con quanto previsto dalla normativa statale e regionale relativamente all’iter autorizzativo ed ai limiti di esposizione, e che per i siti di installazione i gestori devono tener conto di quanto indicato all’interno dello specifico Regolamento Comunale.

4.5 Rifiuti

In materia di *rifiuti*, le NdA prevedono il posizionamento di isole ecologiche ad integrazione o miglioramento di quelle esistenti. Ulteriori utili indicazioni relativamente a funzioni, localizzazione, criteri di allestimento, tipologia di rifiuti conferibili, modalità di deposito dei rifiuti e modalità di gestione dei “centri di raccolta” sono desumibili dai “Criteri Tecnici Regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani” (DGR n. 32-13426 del 1 marzo 2010) (tabelle 15 e 16).

Si rileva inoltre che l’art. 43 comma b delle NdA prevede una fascia di rispetto per *pubbliche discariche* pari almeno a 100 metri. A tal proposito si sottolinea che:

- la normativa in materia di rifiuti non prevede per le discariche fasce di rispetto minime, in quanto tali distanze sono definite nell’ambito delle procedure autorizzative dell’impianto. Considerato che la distanza prevista, seppur a fini cautelativi, potrebbe risultare non sufficiente per la tipologia di impianto, è opportuno inserire una specificazione che rinvii la determinazione definitiva della fascia di rispetto al provvedimento autorizzativo;
- potrebbe invece essere prevista una fascia di rispetto minima, se ritenuto opportuno, relativamente ad altre tipologie di impianto (ad esempio impianti di recupero, compostaggio, stoccaggio, ecc.).

4.6 Paesaggio

Tenuto conto del contesto del Comune di Fiorano, caratterizzato da numerosi elementi di pregio naturalistico e paesaggistico richiamati nel RA, si ritengono opportuni alcuni approfondimenti valutativi al fine di puntare, una volta verificata l’effettiva esigenza delle nuove previsioni residenziali e produttive in relazione a manifestazioni di interesse poste dalla collettività, in via prioritaria al recupero/riuso del patrimonio edilizio esistente, eventualmente dismesso o sottoutilizzato, e all’attuazione delle potenzialità edificatorie in essere non ancora realizzate.

Tale approccio è coerente con le linee d’azione individuate dal PPR per l’Ambito di Paesaggio 28 di cui Fiorano Canavese è parte e concorrerà, unitamente alla definizione di prescrizioni normative per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi, a limitare non solo il consumo di suolo (come affermato ai precedenti paragrafi), ma anche l’ulteriore compromissione del tessuto insediativo locale, la cui struttura e riconoscibilità è già stata in parte alterata dalle più recenti edificazioni e da interventi di ristrutturazione.

Al fine di garantire la qualità della progettazione, individuando un’edilizia coerente ed integrata con i caratteri fisici, morfologici e funzionali del contesto territoriale e delle preesistenze di pregio, si richiede di integrare le prescrizioni delle NdA delle aree di

completamento e nuovo impianto (artt. 66 e 67) con la richiesta di subordinare gli interventi alla predisposizione di progetti edilizi corredati da studi di inserimento paesaggistico-ambientale con elaborati grafici mirati - quali simulazioni, fotoinserimenti, restituzioni tridimensionali, ...- relativi a possibili modalità di sistemazione delle aree articolando i volumi di futura realizzazione e inserendo le opportune misure mitigative.

In particolare si ricorda, come già segnalato in fase di specificazione, di prescrivere nell'apparato normativo che il disegno del verde, inteso quale opportunità di realizzare elementi di mitigazione rispetto alla discontinuità morfologica e stilistica tra le aree di nuova e recente espansione e il nucleo urbanizzato di matrice storica, sia attuato contestualmente alle fasi di edificazione.

Devono inoltre essere limitati gli impatti delle nuove aree sulla componente scenico-percettiva, inserendo norme volte a salvaguardare le visuali privilegiate verso i versanti collinari, la Chiesa di San Grato, nonché verso la Serra d'Ivrea.

Sarà infine necessario l'approfondimento di analisi finalizzate ad evitare l'alterazione della leggibilità della morfologia e dei caratteri tipici del nucleo consolidato, salvaguardandone un'identità il più possibile omogenea. La possibilità, prevista dalle NdA, di sopraelevazione degli edifici nel centro storico (aree Rr) e nelle aree a capacità insediativa esaurita (Re) e di completamento (Rc) determina infatti ricadute paesaggistiche sul complesso del tessuto costruito che andranno rivalutate in relazione:

- alla traslazione verso l'alto degli ambienti abitabili con conseguenti modificazioni dello skyline;
- alle variazioni della destinazione d'uso dei piani terreni, la cui dismissione dall'uso abitativo a favore della realizzazione di locali accessori, comporta un nuovo disegno dei fronti, spesso lontano dalle scansioni di facciata e dalla tipologia delle bucatore originarie.

5. CONCLUSIONI

Visti i contenuti del Piano e le analisi e le valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Fiorano Canavese, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della revisione del PRG potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni al Piano alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti paragrafi 3 e 4.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, ***“l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione”***.

Tale fase di revisione, come sopra specificato dovrà avvenire in costruttiva collaborazione



tra l'autorità procedente e l'autorità competente, sarà espletata mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.

Il Responsabile dell'Organo Tecnico
regionale per la VAS
Il Dirigente
arch. Margherita Bianco

visto: il Direttore
ing. Livio Dezzani

Il referente:
arch. Raffaella Delmastro